



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

Registro Generale n. 313

ORDINANZA N. 287 DEL 03-07-2018

Prot. n. 10331

Albo n. 998

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi del d.lgs 267/2000 di demolizione dell'immobile sito in Fraz. Venamartello di Acquasanta Terme, foglio di mappa 34 particella 484

Premesso che alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica;

Considerato che:

- che l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- che in data 18-01-2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

Rilevato che in conseguenza ai gravi eventi sismici si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione ivi residente, causata dalla lesione e dal danneggiamento di infrastrutture pubbliche e di fabbricati privati situati nel territorio interessato, che comportano un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica incolumità anche verso altri fabbricati agibili;

Preso atto che il fabbricato sito in Acquasanta Terme, Fraz. Venamartello censito catastalmente al foglio di mappa 34 particella 484 è stato danneggiato dal sisma e dal persistente sciame sismico in atto;

Accertato che l'immobile risulta catastalmente di proprietà:

- Sig. Massei Giuseppe, nato in Acquasanta Terme il 29/03/1946;
- Sig. Massei Lino, nato in Acquasanta Terme il 27/09/1950;

Considerata la conclusione delle attività GTS con nota del CCR in data 14/06/2017;

Vista la richiesta inoltrata da questa Amministrazione al Dipartimento regionale di protezione civile, al Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per le Marche, al Comando Provinciale dei VV. FF. di disponibilità di tecnici per pareri e valutazioni su demolizioni di edifici danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il verbale dei sopralluoghi svolti in data 3 maggio 2018 appositamente redatto dai Tecnici incaricati della verifica delle condizioni statiche e di sicurezza strutturale e degli impianti, relativi all'immobile interessato dall'evento dalla quale si rileva: "*Considerato il crollo parziale dell'intero edificio, si prescrive la demolizione totale*";

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità dei passanti, mediante interventi di smontaggio controllato e messa in sicurezza senza spese a carico dei proprietari dei suddetti immobili, per i quali, alla luce delle verifiche attuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino;

Vista l'ODPC 389 del 28-08-2016 art. 3 co. 2;

Atteso che:

- l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare, finalizzato a garantire interventi di ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della strada Comunale;
- esiste un pericolo serio e concreto per l'incolumità pubblica dovuto all'aggravarsi della minaccia di crollo sulla strada comunale dell'edificio;



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

- al sopralluogo in cui è stato redatto il richiamato verbale era presente un funzionario del Mi.B.A.C.T.;

Dato atto che l'intervento oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità e garantire il transito sulla pubblica via, provvedendo, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Comunale attraverso ditta esterna, al puntellamento del suddetto fabbricato come riportato nel verbale sopra richiamato;

Viste le note procedurali della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) prot. n. UC/TERAG16/0047429 del 15-09-2016 e prot. n. UC/TERAG16/0048130 del 19-09-2016;

Tenuto conto delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13/10/2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

Accertato che:

- l'intervento risulta necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità per quanto sopra riportato;
- la messa in sicurezza dell'edificio deve essere effettuata con estrema urgenza;

Viste:

- l'POCDPC n.388 del 26/08/2016;
- l'POCDPC n.388 del 28/08/2016;
- l'POCDPC n.391 del 01/09/2016;
- l'POCDPC n.393 del 13/09/2016;

Visti:

- l'art.108 del D.Lgs n.112/1998;
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- l'articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981 n. 66;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente statuto comunale;

Visto l'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati."*;

ORDINA

- 1) la demolizione, secondo le indicazioni riportate nel verbale di sopralluogo e/o comunque in funzione della finalità della presente ordinanza, senza spesa alcuna a carico degli interessati, al fine di tutelare la pubblica incolumità, dell'immobile sito in Venamartello di Acquasanta Terme, censito al foglio di mappa 34 particella 484 di proprietà:
 - Sig. Massei Giuseppe, nato in Acquasanta Terme il 29/03/1946;
 - Sig. Massei Lino, nato in Acquasanta Terme il 27/09/1950;
- 2) l'avvio delle operazioni di rimozione delle macerie trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo della presente Ordinanza, da parte del soggetto gestore del servizio di raccolta Picenambiente s.p.a.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

IL SINDACO

3) la notifica della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 90 del 07-08-1991 quale responsabile del procedimento l'arch. Stefano Lo Parco dell'ufficio tecnico comunale, contattabile al n. 0736-8012.62 int. 425, e che gli atti relativi al presente provvedimento sono disponibili per la visione o l'estrazione di copia presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

DISPONE

- che le opere di demolizione e di messa in sicurezza siano eseguite a cura di Ditta incaricata preposta a tale compito;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune anche per le finalità di cui all'art. 1 comma 2-septies della Legge n. 45 del 10.04.2017;
- copia della presente ordinanza sia notificata:
 - o ai proprietari degli immobili come sopra individuati;
 - o al C.C.R. Marche – Soggetto Attuatore;
 - o alla Prefettura uffici di Ascoli Piceno;
 - o al Servizio ITE della Regione Marche - PF. Presidio Territoriale Ex Genio Civile Ascoli Piceno
 - o alla stazione dei Carabinieri di Acquasanta Terme (AP)
 - o alla Procura delle Repubbliche di Ascoli Piceno
 - o Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica;
- straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL SINDACO
(*DOTT. STANGONI SANTE*)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-07-2018 al 18-07-2018

Lì 03-07-2018

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.L.
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica